

Art. 13

Accreditamento.

1. La Giunta regionale al fine di promuovere la qualificazione del sistema dei servizi socio-educativi per la prima infanzia definisce la procedura di accreditamento attraverso la determinazione di requisiti qualitativi aggiuntivi rispetto a quelli previsti per l'autorizzazione al funzionamento, uniformi per i servizi pubblici e privati. È istituito inoltre il registro regionale dei soggetti e dei servizi accreditati.
2. L'accREDITAMENTO costituisce condizione per l'accesso a benefici e finanziamenti pubblici.
3. Per ottenere l'accREDITAMENTO il soggetto titolare del servizio deve presentare domanda al Comune.
4. L'accREDITAMENTO è concesso sulla base dei seguenti requisiti:
 - a) prevedere il coordinamento di un team pedagogico sulla base di quanto stabilito dall' articolo 18 ;
 - b) prevedere sistematici interventi di formazione per gli operatori;
 - c) prevedere un progetto individuale personalizzato per bambine e bambini con particolari esigenze;
 - d) prevedere la definizione della Carta del Servizio;
 - e) prevedere la definizione di una programmazione didattica annuale;
 - f) attuare, nel rapporto con gli utenti, le condizioni di accesso ai servizi di cui all' articolo 15 e la partecipazione delle famiglie di cui all' articolo 8 , sia attraverso la costituzione di organismi di gestione sia attraverso la collaborazione con i genitori.
5. L'accREDITAMENTO è concesso dalla Giunta regionale entro centoventi giorni dalla presentazione della domanda previo parere obbligatorio espresso dalla Commissione regionale di valutazione di cui all' art. 14 .
6. Il venir meno dei requisiti previsti al comma 4 è condizione per la sospensione dell'accREDITAMENTO.